



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ANCONA

SEZIONE 3

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 1095/08
UDIENZA DEL
23/06/2009 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FORNARINI	FRANCO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DI BARTOLOMEO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>	GUERCI	GIANNI	Giudice

SENTENZA

N°

238/3/09

dariodibello@dottorini.com

PRONUNCIATA IL:
23 GIU. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

7 LUG. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario
IL SEGRETARIO
(Loretta Tinti)
L. Tinti

- sul ricorso n° 1095/08
depositato il 14/11/2008

- avverso AVV ACC IRROG n° 509108027202 TASSE AUTO 2005
contro REGIONE MARCHE

proposto dal ricorrente:

63010 MONTEFIORE DELL'ASO AP

dariodibello@dottorini.com

IN FATTO:

con atto depositato il 14/11/2008 il Sig. _____ residente a Montefiore dell' Aso (AP) ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento per tassa automobilistica, relativa all'anno 2005, emesso e fattogli notificare dalla Regione Marche siccome afferente all'autovettura di sua proprietà tg. _____, chiedendone l'annullamento siccome illegittimo previa la sospensione della esecutorietà dell'atto impositivo di che trattasi.

Ha sostenuto il ricorrente che la sua autovettura, una BMW 633 Csi immatricolata nel 1977 e non circolante da anni, doveva essere ritenuta esente dalla tassa di possesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 63 co. 2 della legge 342/2000 essendo la stessa da annoverare tra quelle "di particolare interesse storico e collezionistico" per il suo rilievo sportivo, estetico, tecnico e di costume.

A corredo del ricorso il Sig. _____ ha prodotto numerosa documentazione nonché copie di decisioni della giurisprudenza tributaria di merito in materia chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

La Regione Marche dal canto suo, costituitasi nel giudizio con comparsa 16/3/2009, ha contestato e contrastato punto su punto le tesi di parte contribuente opponendosi alla richiesta sospensione e concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese, producendo pur essa documentazione e copie di testi legislativi e di sentenze.

All'esito dell'udienza del 24/3/2009 la Commissione pronunciava ordinanza di accoglimento della predetta istanza di sospensione avanzata dal Sig. _____ fissando la data dell'udienza di discussione nel merito.

L'11/6/2009 la Regione Marche depositava in atti memoria ribadendo i motivi di opposizione al ricorso.

All'odierna udienza, tenutasi pubblicamente, e previa la esposizione del Relatore, le parti sono state ammesse alla discussione e all'esito di essa la Commissione ha deliberato, in Camera di Consiglio, la decisione di cui in appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Sig. _____ si appare come in effetti è fondato e, pertanto, deve essere e va accolto.

La sua autovettura, oggetto della presente controversia tributaria, una BMW 633 Csi immatricolata nel 1977, va senz'altro esentata dal pagamento delle tasse automobilistiche sin dall'inizio del 1998 e cioè da quando si è compiuto il ventesimo anno dalla sua prima immatricolazione essendo l'autovettura stessa di "particolare interesse storico e collezionistico".

Infatti l'assunto dal proprietario-ricorrente circa le caratteristiche di "rilievo sportivo, estetico o di costume" possedute dalla predetta BMW 633 Csi, costituisce e vale quale certificazione della sussistenza dei presupposti di fatto quali "l'integrità e l'originalità del motore, della carrozzeria e dei rivestimenti, la tipologia ecc." (cfr. C.T. Regionale Umbria Sez. I° n. 39/1/08 del 23/5/2008), cui deve conseguire il beneficio fiscale di cui si discetta.

Tanto più che circa i detti presupposti multifattoriali l'Ente impositore non ha sollevato alcuna contestazione ontologica essendosi lo stesso limitato a disconoscere a tale autovettura le caratteristiche volute dalla legge perché non iscritta all'ASI - Automobilclub Storico Italiano.

Le dette caratteristiche, assunte e certificate dal Sig. _____, trovano poi supporto probatorio, e ciò è risolutivo ai fini del decidere questa controversia, nell'elenco del "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali" prodotto

dariodibello@dottorini.com

dal ricorrente ed altresì dalla Regione Marche e nel quale la BMW modello 633 Csi, che è lo stesso modello di quella di proprietà del Sig. _____, figura ricompresa tra le “auto storiche”.

Ne consegue che la stessa autovettura rientra a pieno titolo e pacificamente nell’ambito della esenzione prevista dal co. 2 della legge 342/2000, pur non essendo la stessa iscritta nell’apposito elenco dell’ASI in ordine a cui l’iscrizione stessa non è affatto obbligatoria per chi proprietario, come il Sig. _____, di un’autovettura di particolare interesse storico e collezionistico, abbia certificato i presupposti del beneficio fiscale dell’esenzione dalla tassa automobilistica in presenza, è ovvio, dei presupposti voluti dalla legge quali il trascorso dei venti anni dall’anno di prima immatricolazione e la sussistenza del rilievo sportivo, estetico e/o di costume come caratteristica e connotazione essenziale del veicolo stesso.

In questi sensi, allora, e nei termini di cui alla suesposta motivazione il ricorso va accolto. Quanto alle spese di giudizio ritiene questo Collegio che sussistono in atti giusti motivi, quali natura ed entità delle questioni di fatto e di diritto proposte e dibattute in un quadro normativo, fra l’altro, non del tutto stabilizzato e chiaro, per statuirne la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.
Spese di giudizio compensate.

Ancona, li 23/06/2009

Il Presidente Est.
Franco Fornarini



dariodibello@dottorini.com